

Deroghe

Le modalità, le condizioni e le procedure per il rilascio del permesso di costruire in deroga agli strumenti urbanistici sono dettate dagli articoli 14 e 20 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia", inoltre, che all'art. 136, comma 2 dispone l'abrogazione dell'art. 41 quater della legge 1150/42.

Il permesso a costruire è rilasciato esclusivamente per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, previa deliberazione del consiglio comunale, nel rispetto comunque delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e delle altre normative di settore aventi incidenza sulla disciplina dell'attività edilizia.

La deroga può essere consentita esclusivamente nei confronti dei parametri edilizi indicati al comma 3 dell'art. 14 del D.P.R. 380/2001.

ITER PROCEDURALE

COMUNE

Con deliberazione del Consiglio comunale riconosce l'interesse pubblico dell'intervento. Il provvedimento finale è adottato dal Dirigente o dal Responsabile del competente ufficio comunale il quale rilascia il permesso di costruire.

L'art. 20 del D.P.R. 380/2001, disponendo le nuove procedure per il rilascio del permesso di costruire, al comma 10 tratta l'istituto della deroga, che viene assoggettato ai procedimenti previsti nell'articolato stesso.

REGIONE

Per gli effetti prodotti dell'abrogazione dell'art. 3 della legge 21/12/1955, n. 1357 non è più necessario il rilascio del nulla osta, espresso con provvedimento della Giunta Regionale.